

Sent. n. 25/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 793/2025

Rep. n. 34/2025 del 16/06/2025

L.R. CONTROLLATA
9/25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido Campli	Presidente,
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott.	Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 20 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento
unitario. posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 17 aprile 2025;

OMISSIS



Sent. n. 25/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 793/2025

Rep. n. 34/2025 del 16/06/2025

l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED], e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata [REDACTED];

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauuzi e Liquidatore l'OCC, dott.ssa Veronica Di Nunzio, iscritta all'Ordine dei Dott.ri commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 289/A, con studio in Lanciano, alla via Colle Pizzuto n.108, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

alle debtrici di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni delle debtrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

alle debtrici la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;



Sent. n. 25/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 793/2025

Rep. n. 34/2025 del 16/06/2025

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in complessivi [REDACTED], mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle ricorrenti e al Liquidatore nominato.

Chieti, 10 giugno 2025

Il Presidente

(dr. Guido Campi)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauuzzi)

